INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

# Art. 16

## Disposizioni in materia penale

Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 6, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. I reati commessi dallo straniero in territorio ... iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle operazioni di cui agli articoli 1 e 6, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia , e sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 219.

Versione in vigore dal 20 agosto 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi urgenti a favore della popolazione irachena |
| Estremi | Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 |
| Capo | III — Disposizioni in materia penale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-16-disposizioni-in-materia-penale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it